



LINEE GUIDA PER LA NOMINA DI CULTORE DELLA MATERIA

Articolo 1

Ambito di applicazione

Le presenti Linee guida disciplinano i requisiti e il procedimento per la nomina di cultore della materia.

Articolo 2

Definizione delle funzioni.

1. I cultori della materia collaborano alle attività didattiche in sede di esami di profitto e di laurea e partecipano, anche ai fini dell'orientamento professionale, allo svolgimento di attività seminariali, laboratori ed esercitazioni.
2. Le attività connesse alla qualifica di cultore della materia, in quanto svolte su base volontaria, non danno diritto ad alcun compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo.

Art. 3

Requisiti per la nomina.

1. Il conferimento della qualifica di cultore della materia è condizionato al possesso di uno o più dei seguenti requisiti, purché riferibili ad ambiti congruenti col settore scientifico disciplinare per cui vi è richiesta:
 - a) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca e/o assegnista di ricerca;
 - b) essere iscritto al corso per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
 - c) essere autore di una o più pubblicazioni a carattere scientifico e non divulgativo edite nei tre anni anteriori alla richiesta di attribuzione della qualifica;
 - d) essere titolare di borsa di studio per attività di ricerca o di contratto di ricerca presso Università o istituti di ricerca, italiani o stranieri;
 - e) aver conseguito il diploma di specializzazione *post lauream*;
 - f) aver già ricoperto il ruolo di professore a contratto;
 - g) essere docente universitario in quiescenza da non più di cinque anni.
2. Possono altresì essere nominati cultori della materia, laddove non siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, ma fermo il criterio di congruenza ivi indicato:
 - a) i magistrati, i procuratori e gli avvocati dello Stato;
 - b) i notai;
 - c) gli avvocati, altri professionisti o esperti altamente qualificati con comprovati interessi scientifici su motivato parere del proponente espresso sul curriculum dell'interessato.



3. Nel caso in cui il proponente svolga attività professionale, non possono essere nominati cultori della materia i magistrati in servizio nel proprio Foro di appartenenza.

Art. 4

Procedimento per la nomina.

1. I cultori della materia sono nominati dal Consiglio di Dipartimento su proposta di un professore o di un ricercatore con incarico di insegnamento o di un professore a contratto afferenti al Dipartimento prima dell'inizio della prima sessione di esami di ogni anno accademico.

2. La proposta, indirizzata al Direttore del Dipartimento, e debitamente motivata nei casi di cui all'art. 3, comma 2, lett. c), deve essere corredata dal curriculum vitae dell'interessato, nonché dalla sua dichiarazione di non aver svolto negli ultimi due anni e di non svolgere attività di assistenza e preparazione agli esami universitari privatamente o in collaborazione con enti o istituzioni extrauniversitari.

3. Il curriculum vitae e la dichiarazione, datati e firmati, possono essere consegnati presso la Direzione del Dipartimento o possono essere trasmessi in modalità telematica, previa sottoscrizione con firma digitale o con allegata copia di documento di identità in corso di validità.

4. L'aver svolto negli ultimi due anni o lo svolgimento di attività di assistenza e preparazione agli esami universitari privatamente o in collaborazione con enti o istituzioni extrauniversitarie è causa di immediata decadenza dal ruolo di cultore della materia e, nel caso di insorgenza di tali rapporti dopo la nomina, il cultore è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Direttore del Dipartimento.

Art. 5

Durata e rinnovo.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 4, la qualifica di cultore della materia ha validità annuale.

2. La richiesta di rinnovo/conferma della nomina è proposta secondo le modalità indicate all'art. 4 delle presenti Linee guida; il proponente attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, oltre all'effettivo svolgimento dell'attività di collaborazione per l'anno precedente.

3. È facoltà del proponente richiedere al Consiglio di Dipartimento la revoca del cultore della materia in ogni tempo.



Art. 6

Norme transitorie e finali.

1. Le presenti Linee guida entrano in vigore dall'anno accademico 2023-2024 e sostituiscono tutte le norme in precedenza deliberate in ordine alla medesima materia.
2. Alle presenti Linee guida è data pubblicità sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza.